



COPIA

N. 149 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011 - 2013 -
Approvazione.**

**L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di dicembre, con inizio alle ore 17,00
nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo**

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

| | | | | Presenti | Assenti |
|---|--------------|---------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Natalicchio | Antonio | Sindaco | Sì | |
| 2 | Tempesta | Pasquale | Vice Sindaco | Sì | |
| 3 | Brancato | Andrea | Assessore | Sì | |
| 4 | Stufano | Cosmo Damiano | Assessore | Sì | |
| 5 | Albrizio | Agostino | Assessore | Sì | |
| 6 | Giangregorio | Nicola | Assessore | | Sì |

Presiede il prof. NATALICCHIO Antonio nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

**il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere positivo;**

**Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere positivo;**

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che statuisce: «Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9»;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che recita: «Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale»;

VISTO l'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce: «Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti»;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della Legge 27/12/1997 n. 449, il quale statuisce che: «Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale»;

VISTO che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165: «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni»;

VISTO che ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267:

- gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 3 del 2 maggio 2006 avente ad oggetto «Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale», nella quale si sottolinea che «la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica. In tale contesto, pertanto, la individuazione degli effettivi fabbisogni assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente degli apparati, nonché per assicurare il miglior utilizzo e valorizzazione del personale, anche attraverso la programmazione delle attività di formazione»;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che sancisce: «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;

VISTO l'art. 1, comma 557-bis, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente»;*

VISTO che l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 prevede: «*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;*

VISTO l'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: «*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*

VISTO l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, come modificato ed integrato dall'art. 4, comma 103, della legge 12-11-2011 n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), il quale stabilisce che: «*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42»;*

VISTO l'art. 9, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che «*Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità»;*

VISTA la Deliberazione n. 79/PAR/2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, la quale stabilisce che *«La mobilità, pertanto, non si deve considerare quale assunzione se proveniente da altro ente locale o da altra amministrazione sottoposta a limiti assunzionali e non rientra, pertanto, nel computo del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, né tantomeno l'eventuale mobilità in uscita verso detti enti avvenuta nell'anno precedente può essere considerata quale cessazione ai fini della determinazione della base di calcolo della percentuale»;*

VISTA la nota del dirigente 2° settore, prot. n. 25267 dell'8/11/2011, con la quale si invitavano i dirigenti dell'Ente a formulare proposte in merito al documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011-2013, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001;

VISTE le proposte formulate dai dirigenti/responsabili dei servizi relativamente ai profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, trasmesse con note del Dirigente 4° settore ad interim (prot. n. 25878 del 15/11/2011), del dirigente 1° settore ad interim (prot. n. 25824 del 14/11/2011), del dirigente 2° settore (prot. n. 25720 del 10/11/2011) e del Dirigente del 3° settore;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 21/10/2010, con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2011-2013;

DATO ATTO che in forza di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, concedendo la possibilità di derogare a tale principio, ma solo in presenza di deroghe analiticamente motivate;

CONSTATATO

- che, al fine di procedere alla necessaria procedura di concertazione prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d), del CCNL 1/4/1999, l'Amministrazione comunale con nota prot. n. 26310 del 17/11/2011 ha trasmesso in via preventiva alle R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali lo schema della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
- che la procedura di concertazione si è conclusa in data 22/11/2011;
- che dell'esito della stessa è stato redatto specifico verbale, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano le posizioni delle parti;

ACCERTATO

- che l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come si desume dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009;
- che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2010, per cui l'Ente può procedere nell'anno 2011 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che nell'anno 2010 è stata assicurata la riduzione delle spese di personale prevista dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 è stata programmata la riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente;
- che per l'anno 2010 l'incidenza delle spese di personale è risultata pari al 35,42% delle spese correnti, per cui l'Ente può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

RILEVATO che l'organo di revisione in data 29/11/2011 ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge 448/2001;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della suddetta programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;

DATO ATTO che l'Ente potrà procedere alle assunzioni previste dalla presente programmazione triennale solo nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni necessarie:

- che sia rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente, come previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che sia assicurata la riduzione delle spese di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti; in questo caso, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133, si potrà procedere ad assunzioni di personale comunque nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- che l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti; in questo caso, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133, si potrà procedere, in deroga al limite del 20 per cento, ad assunzioni di personale per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- che venga rispettata la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, nonché i vincoli imposti dalla normativa vigente per tempo negli anni 2011, 2012 e 2013;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs.n.267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013, di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che l'Ente nel corso del triennio ha programmato il ricorso a forme flessibili di assunzione (contratto a tempo determinato) in relazione ad esigenze stagionali per il settore della polizia municipale, finanziate con quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, come previsto dall'art. 208, comma 4-bis, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;

di dare atto che l'ente potrà procedere alle assunzioni previste dalla presente programmazione triennale solo nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni necessarie:

- che sia rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente, come previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che sia assicurata la riduzione delle spese di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti; in questo caso, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133, si potrà procedere ad assunzioni di personale comunque nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- che l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti; in questo caso, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133, si potrà procedere, in deroga al limite del 20 per cento, ad assunzioni di personale per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- che venga rispettata la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, nonché i vincoli imposti dalla normativa vigente per tempo negli anni 2011, 2012 e 2013;

di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale sarà oggetto di verifica ed adeguamento con cadenza annuale;

di destinare nell'anno 2011, la somma di Euro 23.519,00 per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore generale, ai Dirigenti e, per opportuna conoscenza al Presidente R.S.U. e alle OO.SS. aziendali.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GIOVINAZZO
Ufficio Gestione del personale

Programma triennale del fabbisogno di personale 2011 - 2013

| Profilo professionale/ruolo | Cat. | Unità Anno 2011 | Modalità Copertura | Unità Anno 2012 | Modalità Copertura | Unità Anno 2013 | Modalità Copertura |
|-----------------------------|------|-----------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Nicroforo | A | 1 | avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento - LSU | | | | |
| Addetto registrazione dati | B3 | 2 | mobilità volontaria | 1 | concorso pubblico | 1 | concorso pubblico |
| Vigile urbano | C | | | 2 | concorso pubblico | | |
| Capo servizio sicurezza | D3 | 1 | mobilità volontaria | | | | |
| TOTALE | | 4 | | 3 | | 1 | |

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: A. NATALICCHIO

Il Segretario Generale
F.to: V. PALMIERI

Prot. n. 1582

Li 2 DIC. 2011

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

2 DIC. 2011

Addi _____

Il Messo Notificatore

G. P A P A R M I

Il Segretario Generale
F.to: V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente _____ Settore
F.to:

Il Dirigente 2° Settore
F.to: A.D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione (vedi dentro).

Il Dirigente 2° Settore
F.to: A.D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li _____ 2011

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addi, _____

Il Segretario Generale